

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - determinazione della base imponibile - valore venale - determinazione - avviso di accertamento - motivazione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21066 del 11/09/20

Atti che hanno ad oggetto beni immobili - Avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta a seguito di comparazione con beni simili - Motivazione - Allegazione degli atti utilizzati per la comparazione – Necessità - Esclusione - Riproduzione del loro contenuto essenziale - Sufficienza.

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21066 del 11/09/2017